

Verbale dell'adunanza

del giorno 5 maggio 1915

Sono presenti: il Vice Presidente Magaldi, il quale presiede l'adunanza in sostituzione del Presidente, impedito; il Consigliere Verardo, il Direttore Generale Cocci e il Consigliere Gasparini quale Segretario del Consiglio di Amministrazione. È giustificata l'assenza del Consigliere Beneduce.

1. Acquisto delle annualità dovute dallo Stato alla Società per le Strade ferrate del NO, Mediterraneo.

Il Direttore Generale, dopo avere ricordato la deliberazione 26 aprile us. con la quale il Consiglio di Amministrazione stabiliva definitivamente le condizioni per l'acquisto delle annualità dovute dallo Stato alla Società delle Strade Ferrate del Mediterraneo, informa il Comitato che, d'accordo fra il Direttore Generale della Società, il Consigliere Verardo e lui, sono stati apprestati così lo schema della dichiarazione da rilasciarsi al Ministro del Tesoro, come quello dell'atto compromissorio preliminare per l'acquisto. Richiama poi l'attenzione del Comitato su di una lettera in data d'oggi del Direttore Generale della Società, nella

quello è detto, fra l'altro quanto segue:

"Intanto confermò quanto si è dichiarato nel colloquio
 di stamani circa eventuali oneri d'imposta
 sulle dette annualità, escludendo che essi possano comunque
 verificarsi, tanto più dopo la legge 23 luglio 1914 N. 742
 (articoli 19 e 31); tuttavia se, contro ogni previsione la
 Società fosse colpita da asserari fiscali qualsiasi, non
 avrà pretese di rimborsi o compensi da far valere verso
 codesto Spett. Istituto, come esso non farà rivalsa verso
 la Società se l'esenzione d'imposta di cui all'art. 31
 della suddetta legge fosse per avventura tolta in
 progresso di tempo."

Corf

Il Direttore Generale ed il Consigliere Terando
 Spigliano come si sia convenuto di far constare
 mediante scambio di lettere, invece che da una
 clausola contrattuale, questi accordi relativi all'
 eventuale onere d'imposta, soltanto per guadagnare
 tempo, evitando una apposita convocazione del Consi-
 glio di Amministrazione della Società, il quale
 aveva già approvato lo schema del compromesso
 senza alcun riferimento agli accordi medesimi.

Preso atto di tali comunicazioni, il Comitato
 approva; nel testo che qui di seguito si trascrive,
 la dichiarazione da rilasciare al Ministero del



Esuro agli effetti dell'art. 5 del Decreto 8 gennaio 1915, e l'atto compromissorio preliminare da stipulare con la Società delle Strade Ferrate del Mediterraneo per l'acquisto delle annualità onde trattasi:

La richiesta della Società Italiana delle Strade Ferrate del Mediterraneo ed agli effetti del disposto dell'art. 5 del Decreto dei Ministri del Tesoro e dei Lavori Pubblici 8 gennaio 1915 per l'esecuzione del R. Decreto 23 novembre 1914 N. 1287,

i sottoscritti

Comin. Dott. Carlo Cocci e Comin. Dott. Francesco Guerra in rappresentanza dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, a ciò autorizzati con deliberazione 5 maggio 1915 del Comitato Permanente dello stesso Istituto, dichiarano:

che in relazione alle disponibilità esistenti alle date in cui verranno a rendersi mature ed esigibili le sovvenzioni chilometriche di costruzione, ed alle condizioni che saranno stabilite con la Società anzidetta, le somme disponibili dell'Istituto per un importo di L. 2.000.000 ogni anno per un primo quinquennio, indi fino alla concorrenza di L. 4.000.000 l'anno, così da raggiungere l'importo complessivo di L. 30.000.000, verranno preferibilmente investite nell'acquisto delle quote

di sovvenzioni governative vincolate a favore del Tesoro giusta i succitati decreti 23 novembre 1914 e 8 gennaio 1915, coi certificati di avanzamento dei lavori relativi alla costruzione della rete Calabro-Lucana, e della linea Centrale Umbra (Umbertide ecc.) rispettivamente concesse con le convenzioni approvate coi R. Decreti 26 gennaio 1911 e 27 settembre 1908.

Atto compromissorio preliminare per l'acquisto di parte delle annualità di sussidio chilometrico governativo relativo alla costruzione della ferrovia Centrale Umbra e della rete Calabro-Lucana.

Orf

Premesso

che, mediante convenzione in data 9 luglio 1908 approvata con R. Decreto N° 617 del 27 settembre d. a. e successivo atto addizionale 22 ottobre 1914, venne concesso alla Società Italiana per le Strade Ferrate del Mediterraneo la costruzione e l'esercizio della ferrovia Umbertide a Gerni per Ponte S. Giovanni ed allacciamento Ponte S. Giovanni - Perugia, con sovvenzione annua chilometrica;

che, mediante altra convenzione in data 25 gennaio 1911 approvata con R. Decreto N° 135 del 26 gen



naio stesso, venne concesso alla predetta Società Italiana per le Strade Ferrate del Mediterraneo, la costruzione e l'esercizio delle ferrovie a scartamento ridotto di Basilicata e Calabria, pure con sovvenzioni annue chilometriche;

che le sovvenzioni relative a tutti i lavori sopra indicati sono libere da vincoli legali;

che volendo, per la continuazione dei lavori, approfittare delle facoltà date dal R. Decreto 23 novembre 1914 n. 1287, con le norme di cui al Decreto Ministeriale 8 gennaio corrente anno, essa Società ha chiesto al R. Governo di essere ammessa a fruire delle anticipazioni previste dai Decreti stessi per concessionari di ferrovie pubbliche;

che col Decreto Ministeriale 24 febbraio 1915 la Società Italiana per le Strade Ferrate del Mediterraneo è ammessa a fruire delle accennate anticipazioni per la Rete ferroviaria Calabria-Lucania e per la ferrovia Umbertide - Perugia - Eodi - Eerni con un'anticipazione di L. 35.300.000 col vincolo della sovvenzione afferente la costruzione corrispondente al capitale attuale di L. 44.507.069;

che sulla domanda della Società, l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni si è dichiarato disposto a rilasciare la dichiarazione voluta dall'art. 5 del predetto

Decreto Ministeriale 8 gennaio 1915 con l'impegno di impiegare parte delle disponibilità dell'Istituto, fino alla concorrenza di trenta milioni di lire, nell'acquisto di sovvenzioni governative stabilite per la costruzione delle nominate ferrovie;

che estendo intervenute le deliberazioni qui annesse A e B, rispettivamente del Consiglio di Amministrazione della Società Italiana per le Strade Ferrate del Mediterraneo e del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni;

si è in forza di tali deliberazioni, e ritenute le sovraiscritte premesse, che si addivene intanto al presente atto compromesso preliminare, convenendo si quanto segue:

Def

Art. 1°

L'Istituto Nazionale delle Assicurazioni si impegna di acquistare e la Società a cedere sino alla concorrenza della somma capitale di L. 30.000.000, nei modi indicati nel successivo articolo, quote di annualità governative riguardanti la costruzione delle linee della ferrovia Centrale Umbra e della Rete Calabria-Lucana che saranno state vincolate a garanzia di anticipazioni fatte dal Tesoro dello Stato a norma dei Decreti citati nella premessa al presente compromesso.



Art. 2°

La operazione di cui al precedente art. 1° si farà entro il primo quinquennio, decorrente dal 1° luglio 1916, al 30 giugno 1921, in ragione di due milioni per anno e sino alla concorrenza di L. 10.000.000.

Entro il secondo quinquennio e cioè dal 1° luglio 1921 al 30 giugno 1926 verranno somministrati i rimborsi 20.000.000 in rate annuali di 4.000.000.

Per le operazioni da effettuarsi nel detto primo quinquennio il tasso di capitalizzazione rimane sin da ora fissato nella misura del 5,50% in ragione di anno; per le operazioni da effettuarsi nel secondo quinquennio il saggio di interesse sarà ragguagliato al rendimento medio della rendita pubblica (consolidata 3,50 o 3,75) del trimestre precedente il giorno dell'operazione, aumentato di L. 1,20, restando stabilito che tale saggio non possa in nessun caso superare il limite massimo del 5,50%.

Art. 3°

Intenuto che l'apertura all'esercizio della Ferrovia Centrale Umbra e del primo tronco della Rete Calabria-Lucania sarà effettuata nel trimestre luglio-settembre corrente anno e che pertanto, giusta gli art. 4 e 17 delle Convenzioni approvate rispettivamente

R. Decreti N. 517, 27 settembre 1908 e N. 135, 26 gennaio 1911, le annualità si renderanno esigibili nel corrispondente trimestre dell'anno 1916, salvo caso di guerra, a stipulare con l'Istituto l'atto definitivo di capitalizzazione della prima quota delle annualità di cui al presente compromesso.

La Società si obbliga inoltre in ogni caso a preavvisare tre mesi prima e quindi non oltre il 30 giugno 1916 l'Istituto della data in cui intenderà effettuare la capitalizzazione della prima quota. La capitalizzazione delle quote successive sarà effettuato anno per anno a datare dalla prima.

Art

Art. 4°

Qualora la Società non ottemperasse nei termini convenuti, agli obblighi assunti giusta l'art. 3, decorreranno a suo carico gli interessi alla ragione stabilita nel precedente art. 3 rispettivamente per il 1° e il 2° quinquennio sulla somma rimasta presso l'Istituto a disposizione della Società e per il periodo compreso fra la scadenza del termine come sopra stabilito per l'atto di cessione e la data effettiva della cessione stessa.

Art. 5°.

La Società si obbliga ora per allora a notificare

al Ministero del Tesoro gli atti che verranno stipu-
lati con l'Istituto per la definitiva cessione delle
quote di annualità di costituzione contemplate nel
presente compromesso. Il capitale prezzo della cessione
sarà pagato all'Istituto cessionario previa dichiarazio-
ne di rinuncia al corrispondente vincolo costituito
a favore del Tesoro per le anticipazioni sui certificati
di avanzamento dei lavori.

Art. 6.

Le spese del presente compromesso e dei successivi
atti, compreso il costo di altrettante copie in forma
esecutiva per l'Istituto Nazionale, sono a totale
carico della Società per le Trade Fair del Mediter-
raneo, a carico della quale saranno pure tutte le
eventuali spese che l'Istituto fosse per sopportare
in dipendenza di qualsiasi atto per l'esecuzione
del presente compromesso.

Art. 7.

L'Istituto Nazionale elegge domicilio in Ro-
ma nella propria sede, in Via della Stamperia 8,
e la Società in Milano presso la propria sede,
in Corso Magenta 24.

2. Polizza Scarpa Vincenzo.

Il Direttore Generale riferisce che l'Agenzia Generale di Caserta ha trasmesso allo Istituto due proposte di assicurazione, di categoria Vita Intera a premi vitalizi, per il capitale assicurando complessivo di L. 500.000, a favore del Signor Vincenzo Scarpa, di Napoli, di anni 49. Avvertesi che si tratta di uno storno di polizza di uguale forma ed entità che egli ha in corso da 4 anni con una Società di assicurazione privata. Il Comitato di accettazione rischi, nella sua seduta del 27 aprile u.s., pur tenendo conto di tale circostanza, ritenne opportuno, data l'entità del capitale da assicurare, prima di decidere sul rischio di far subire all'assicurato una visita di controllo da parte di un Consulente dell'Istituto. La visita fu infatti eseguita il 29 aprile dal prof. Sargente, il quale, escludendo la lieve arterio sclerosi alla quale aveva accennato il medico fiduciario, e constatando solo un leggero grado di pinguedine nello assicurato, e la giovane età in cui sono morti i genitori di lui, ha concluso classificando il rischio quasi buono, mentre prima esso era stato dichiarato fra buono e mediocre. Questa classifica è stata anche confermata dal Comitato di accettazione rischi, sicché non vi sarebbero ragioni sanitarie per il rifiuto della proposta o per

Orf



un mutamento di forma di essa.

Resta invece il dubbio derivante dall'entità del capitale da assicurare, e a questo riguardo il Direttore Generale ricorda alcune precedenti deliberazioni del Comitato e del Consiglio di Amministrazione. L'Istituto, sia per effetto della ripresa di riassicurazioni esistenti sui portafogli ceduti, sia per assunzione diretta, ha assunto altre volte rischi ingenti nonostante la mancanza della riassicurazione passiva. Aggiunge che, nel caso Scarpa, il Comitato deve pronunciarsi circa due condizioni speciali poste dall'assicurando il quale chiede: 1.) La competenza dell'autorità giudiziaria di Napoli in vece di quella di Roma prescritta dall'art. 21 delle condizioni generali della polizza dello Istituto.

2.) Che gli sia consentito di pagare il premio in sei rate mensili consecutive, senza interessi di frazionamento, ferma restando la validità dell'assicurazione appena pagata la prima rata. Il signor Scarpa afferma che tali condizioni speciali egli gode sulle polizze che verrebbero stornate.

Il Direttore Generale osserva che la prima richiesta dell'assicurando implicherebbe deroga ad una delle condizioni generali della polizza dello Istituto, che sono state approvate con Decreto Reale

essere modificate con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Quanto alla seconda domanda, egli rileva come la rinuncia agli interessi di fracionamento, poichè l'intero premio annuale sarebbe pagato nel primo mese di ciascun anno di assicurazione, non avrebbe per l'Istituto molta importanza economica, recando essa una effettiva minorazione del premio soltanto per qualche centinaio di lire. Nota pure che gli interessi di fracionamento non fanno parte delle tariffe dello Istituto, quali furono approvate con la forma solenne del Decreto Reale, e sono alquanto più elevati di quelli praticati da alcune Compagnie.

Orf

Concludendo, il Direttore Generale è di avviso che possa assentirsi alla seconda richiesta del sig. Scarpa, se il Comitato ritiene conveniente accettare le due polizze proposte, le quali, data l'entità del capitale assicurando, non possono non richiamare necessariamente l'attenzione dello Istituto al grave problema, che ancora attende soluzione della riassicurazione dei rischi indetti.

Il Comitato, udite le informazioni e le proposte del Direttore Generale, autorizza l'assunzione del rischio proposto dalla Agenzia di Caserta per le due polizze



a favore del signor Vincenzo Scarpa, estinguendo parimenti
contrario alla domanda diretta all'art. 31 delle
condizioni generali di polizza, e favorevole quanto
alla rinuncia da parte dello Istituto agli interessi
di pazienamento.

3. Polizza Carlo Zeni.

Il Direttore Generale riferisce su di un'altra pro-
posta di assicurazione per un capitale ragguardevole,
fatta dalla Agenzia Generale di Mantova, per L. 275.000
a favore del avv. Carlo Zeni, di anni 44 e sei mesi,
la quale rappresenta lo storno di altra assicurazione
di L. 200.000 in corso con una Compagnia privata.

Il Comitato assunzione rischi, nella sua seduta
del 4 maggio corrente, si è pronunciato in massima
favorevolmente sulla accettazione della proposta.

Tenuto conto, però, che sulla testa del signor Zeni
l'Istituto ha già in corso 1) una assicurazione
Vita Intera a premi vitalizi di L. 100.000 (riassicurata
per tre quarti) dell'aprile 1911 proveniente dal portafoglio
della Fondiaria; 2) un'altra assicurazione
Speciale (vita intera e termine fisso a 23 anni) per
L. 175.000 accettata dall'Istituto nel dicembre 1913;
vista l'entità del capitale che con la nuova proposta
viene a garantirsi su la testa del signor Zeni, il

Comitato di assunzione rischi ha deliberato di demandare al Comitato Permanente la decisione definitiva; stabilendo però che, qualora sia autorizzata la emissione della nuova polizza, questa non sarà fatta perfezionare senza che, per maggiore cautela, l'assicurando sia visitato da un medico dell'Ufficio Centrale, e le risultante di questa visita siano favorevoli come quelle delle visite praticate dai fiduciari.

Il Comitato, su conforme proposta del Direttore Generale, autorizza l'assunzione del rischio onde trattasi, subordinatamente all'esito favorevole della visita da praticarsi da uno dei Consulenti dell'Ufficio medico centrale.

Orj

4. Polizze Eugenio Chiesa. Rischio di guerra.

Il Direttore Generale, ricordata la precedente deliberazione del Comitato, che stabiliva di limitare al solo importo di L. 10.000 la copertura del rischio di guerra su le due polizze, per il capitale complessivo di L. 40.000, dell'On. Eugenio Chiesa, e col soprappremio del 6%, riferisce che l'interessato ha insistito presso l'Agenzia Generale di Milano perchè la garanzia sia estesa su l'intero capitale assicurato; affermando



che la limitazione non è punto fatta, ad esempio,
" dalla Riunione Adriatica di Sicurtà, la quale,
" per di più, pratica nella circostanza attuale il
" 4.50% del premio, in luogo del 6% stabilito dallo
" Istituto".

Il Direttore Generale osserva che l'assicurato appartiene al Corpo Nazionale dei volontari ciclisti ed automobilisti, ed è paraggiato al grado di ufficiale subalterno. Si tratta, a quanto sembra, di un servizio ausiliario, pel quale il rischio è da ritenersi meno grave che per le armi combattenti. Egli è pertanto di parere che, nel caso onde trattasi, la garanzia del rischio di guerra potrebbe essere estesa a L. 20.000, accordandola cioè per l'ammontare di L. 10.000 su ciascuna delle due polizze; e che il sovrapprezzo, in rapporto alla minore entità del rischio, potrebbe essere anche ridotto ad un taglio minore di quello del 6% stabilito in generale per la copertura del rischio di guerra. Egli prega però il Comitato di esaminare se non convenga proporre addirittura al Consiglio di Amministrazione una disposizione di massima per il Corpo Speciale dei ciclisti ed automobilisti.

Il Comitato, accogliendo la proposta del Direttore
GENERALI & Historical Archive

Generale, delibera di proporre al Consiglio di Amministrazione che per gli appartenenti al "Corpo Nazionale dei volontari ciclisti ed automobilisti" la copertura del rischio di guerra sia estesa fino a L. 20.000 sul capitale assicurato, e che il sovrappiù sia stabilito in una misura inferiore al 6%, che potrebbe essere quella del 4% praticata da qualche Compagnia privata.

5. Polizze Solza Mario. Rischio di guerra.

Il Direttore Generale riferisce che il sig. Solza Mario, assicurato già per L. 20.000 con una polizza dell'Istituto, per L. 50.000 con una dell'Agicora, e per L. 20.000 con due polizze della Cassa Paterna, ha chiesto la garanzia del rischio di guerra anche nei riguardi delle polizze emesse dalle Compagnie cedenti, dovendo egli, in caso di mobilitazione, prestare servizio nel Corpo Nazionale volontari ciclisti. Gli si è risposto che ciò non era possibile, poiché il capitale garantito dal Contratto dello Istituto raggiunge il massimo già stabilito. Ma l'assicurato ha insistito nella sua richiesta, osservando che la polizza stipulata con l'Istituto non può avere alcuna influenza agli effetti degli altri contratti emessi dalle Compagnie cedenti.

OK



Le condizioni generali della polizza dell'Anicura non escludono la possibilità di accordare la garanzia del rischio di guerra. Infatti è detto nella polizza che "La Compagnia assume il rischio per il caso di guerra in conformità alle relative condizioni particolari". Queste dunque dovrebbero essere stabilite. Invece la polizza della "Cassa Paterna" ha questa clausola: "Se l'assicurato, essendo militare, viene chiamato a prestare servizio di guerra l'assicurazione è di pieno diritto rescissa il giorno dell'entrata in campagna, a meno di esplicita e speciale convenzione". Onde, secondo l'avviso del Direttore Generale, la questione si ridurrebbe alla copertura del rischio di guerra per la sola polizza avuta in cessione dall'Anicura.

Il Comitato, considerata la iscrizione dell'assicurato al Corpo Nazionale dei volontari ciclisti ed antiaeroblastici, ed avuto riguardo al testo delle condizioni di polizza dell'Anicura, è di parere che, limitatamente a questa ed alla polizza emessa dallo Istituto, la domanda del signor Sella Mario per la copertura del rischio di guerra possa essere accolta, alle condizioni che saranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione per gli assicurati ascritti al predetto

Corpo Nazionale dei volontari ciclisti ed automobilisti

6. Polizza Mambretti Ettore. Rischio di guerra.

Sentite le comunicazioni del Direttore Generale circa la domanda del generale Ettore Mambretti, comandante la Divisione di Bologna, il quale, essendo assicurato per la somma di L. 22.000 con polizza della Fondiaria, coperto fino a L. 10.000 per rischio di guerra, ha chiesto la estensione della garanzia del rischio stesso anche alle residuali L. 12.000;

Su conforme proposta del Direttore Generale;

Il Comitato esprime il parere che la garanzia del rischio di guerra possa essere, sulla polizza onde trattasi, accordata per altro L. 10.000, per raggiungere così il limite massimo di L. 20.000 stabilito per le polizze anteriori alle scorse mese di agosto; e mediante l'applicazione di un sovrappremio annuo pari al 5% del capitale assicurato.

Dopo di che il Vice Presidente toglie la seduta.

Il Presidente del Consiglio

[Signature]

Il Direttore Generale

[Signature]

Il Cons^o Segretario, estensore

[Signature]